


URGENTE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 14340/05

Anno 2005

R.g. n. \ 10227

Anno 2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1[^] Bis –
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10227/2005 proposto da
rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell'atto
introduttivo, dall'avv. Antonio Maria La Scala, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Steri, in Roma, via
della Giuliana n. 44,



contro

il MINISTERO della DIFESA – Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri (non costituito),

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento n. 365/III-7-2005 del 2/9/2005 del Ministero
della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – III
Reparto – 7[^] Divisione disciplina, con il quale è stata disposta a
carico di _____ la sospensione precauzionale
dall'impiego con effetto immediato; di ogni altro atto
preordinato, connesso o conseguente;

Visto il ricorso e gli atti ed i documenti allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

R

Designato relatore alla camera di consiglio del 28 novembre 2005 il dr. Roberto Proietti e uditi i difensori delle parti, come da verbale d'udienza;

Visto l'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall'art. 9, legge n. 205/2000, che consente l'immediata assunzione di una decisione di merito, "con sentenza succintamente motivata", ove, nella Camera di Consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;

Rilevato che: il ricorrente – maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri – è stato sottoposto ad indagini penali per i reati di cui agli articoli 314, co. 1, 61, n. 2 e 479, 81, 61 n. 2, 349, co. 1, 61 n. 9, 624, 625 co. 1, n. 7 2 co. 2, c.p., in relazione alla presunta sottrazione di parte di una modesta somma sequestrata nel corso di un procedimento penale; a causa di ciò, l'Amministrazione ha sospeso precauzionalmente obbligatoria il sottufficiale con provvedimento dell'8/11/2004 (successivamente revocato) e, poi, l'ha trasferito presso una sede di servizio diversa; in data 18/5/2005 il p.m. ha formulato richiesta di rinvio a giudizio del _____; sulla base di questo dato l'Amministrazione ha emesso il provvedimento impugnato n. 365/III-7-2005 del 2/9/2005 con il quale ha disposto a carico



K

di _____ la sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego;

Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato deducendo i seguenti motivi di illegittimità: 1) eccesso di potere ed ingiustizia manifesta dell'atto impugnato, in quanto l'Amministrazione ha adottato un atto discrezionale senza tenere conto del lasso di tempo trascorso dai fatti, della circostanza che il sottufficiale era tornato a svolgere il suo lavoro, del fatto che l'interessato era già stato sospeso precauzionalmente e, poi, riammesso in servizio; 2) eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 3 e 7, l.n. 241/1990, poiché l'Amministrazione non ha considerato la modestia delle accuse mosse al ricorrente ed il comportamento complessivo del _____, non ha congruamente motivato il provvedimento e non ha comunicato all'interessato l'avvio del procedimento che sarebbe sfociato nell'adozione del provvedimento impugnato;

Ritenuto che, effettivamente, il provvedimento impugnato risulta adottato violando gli artt. 3 e 7, l.n. 241/1990, in quanto non appare congruamente motivato, basandosi esclusivamente sulla circostanza del rinvio a giudizio, ed è stato adottato senza dare all'interessato notizia dell'avvio del procedimento; sotto quest'ultimo profilo, il capoverso del secondo comma dell'art. 21 *octies* della legge n. 241 del 1990, stabilisce che il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata



12

comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; nella fattispecie, a fronte dei rilievi e degli elementi di valutazione forniti dal ricorrente, l'Amministrazione, non ha fornito la prova richiesta dalla norma richiamata e, quindi, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo;

Considerato che le parti costituite sono state avvertite circa l'eventualità di assunzione di decisione nel merito ai sensi degli artt. 3 e 9, legge 205/2000;

Ritenuto, pertanto, che, stante la manifesta fondatezza del ricorso introduttivo nei sensi sopra indicati, il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 26, L. 1034/1971, e s.m..

Ritenuto di dover porre le spese di lite a carico dell'Amministrazione resistente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione 1^a bis, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00), comprensivi degli onorari di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità



R

amministrativa.

Così deciso in Roma il 28 novembre 2005, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:

- Dott. Elia Orciuolo - Presidente
- Dott. Roberto Politi - Componente
- Dott. Roberto Proietti - Componente, est.

IL PRESIDENTE

Elia Orciuolo


L'ESTENSORE

Roberto Proietti

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
21 DIC. 2005

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

[Handwritten signature]



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I^

Adi 21 DIC. 2005 conforme
alla presente trasmessa al
Procuratore D. Sosa - Acc. S. S. S.
a norma dell'art. 27 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1907 n. 644
[Handwritten signature]
DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA



AW LA SCALA

Cupole

23 DIC. 2005

MELETTA DI NOTIFICA

SOI Assist. U.N.E.P. addetto all'Ufficio Unico della Corte di appello

SI NOTIFICHI A Roma richiesto come sopra ho notificato quanto precede al
Sia.

MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI, in persona del Comandante Generale pro-tempore

V. LEO POTANIA, LE-00197 ROMA

Donato come in atti mi mediante consegna di copia a mani di
persona qualificatasi per

[Handwritten signature]


INCARICATO ALLA RICEZIONE DEGLI ATTI

11 N. Cron. Ric.

[Handwritten signature]

capace che ne cura la consegna in precaria assenza del
destinatario, domiciliatario delle altre parti, e che deve essere l'...

Roma, li 06 FEB. 2006



Dir. notif.	€ 80
Post. Km.	€ 207
Erario	€ 20
Totale	€ 307
Postali	€ 307
Totale con.	€ 307